



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B – 90015

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 178 DEL 30-08-2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI DIFESA IN GIUDIZIO IN FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI.

L'anno **duemilatredici** il giorno **trenta** del mese di **agosto** alle ore **13:45** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

LAPUNZINA ROSARIO	SINDACO	P
Curcio Salvatore	ASSESSORE	P
MARINARO ANTONIELLA	ASSESSORE	P
CEFALU' ANTONINO	ASSESSORE	P
LEONARDIS LAURA	ASSESSORE	A

Risultano presenti n. **4** e assenti n. **1**.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE **Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA**

Il SINDACO **LAPUNZINA ROSARIO** constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B – 90015

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N.184 DEL 26-08-2013

Ufficio:

Assessorato:

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI DIFESA IN GIUDIZIO IN FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI.

PREMESSO :

- Che le vigenti disposizioni normative (art. 16 del D.P.R. n. 191/79 e art. 39 della L.R. n. 145/1980) e contrattuali (art.28 C.C.N.L. 14.9.2000 – art. 12 C.C.N.L: 12.2.2002 area dirigenza) hanno disciplinato la materia del patrocinio legale in favore dei dipendenti degli Enti Locali; ;
- Che in base a tali disposizioni L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale, nei confronti di un suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di compiti d'Ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, che deve essere scelto preventivamente e concordemente con l'Amministrazione;
- Che i dipendenti Enti Locali, sottoposti a giudizio hanno titolo al rimborso delle spese legali a condizione che il giudizio sia concluso con sentenza di assoluzione;
RILEVATO che consolidata giurisprudenza, sia della Corte dei Conti che del Consiglio di Stato, ha ritenuto estensibile anche agli Amministratori la disciplina del rimborso spese legali sostenute per l'adempimento del loro mandato, ricorrendone gli stessi presupposti di fatto e diritto, e che in Sicilia tale diritto è ora espressamente riconosciuto dall'art. 24 della L.R. n. 30/2000, di interpretazione autentica del citato art. 39 della L.R. n.145/1980;
RITENUTO che appare opportuno disciplinare la materia del rimborso spese legali in favore dei Dipendenti, Segretario Comunale ed Amministratori, recependo la normativa in materia, ma soprattutto l'interpretazione elaborata dalla giurisprudenza, i pareri resi in merito dal Ministero dell'Interno e dall'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, nonché le direttive e gli indirizzi forniti dalla Giunta;
RITENUTO che attraverso l'adozione di un regolamento, si possa conseguire un effetto di

uniformità e chiarezza nell'applicazione della normativa vigente;

PROPONE

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa, il regolamento per il rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore dei Dirigenti, Segretario e Dipendenti, nonché Amministratori Comunali, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento a tutti i Dirigenti dell'Ente affinché diano la massima diffusione, ai componenti della Giunta Comunale, alla Presidenza del Consiglio Comunale, affinché ne dia notizia ai Consiglieri Comunale;

Il Proponente

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visto il parere di cui all'art. 12 della L.R. 23\12\2000 n.30

Con voto unanimi favorevoli espressi palesemente nella forma di legge:

DELIBERA

Approvare e far propria la superiore proposta di deliberazione.
Dichiarare il presente atto, con voti unanimi favorevoli espressi palesemente con la modalità di legge, immediatamente esecutivo.

REGOLAMENTO

Art.1

Il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Enti Locali e Regioni (art. 28 CCNL 14.9.2000 – art. 12 CCNNL 12.2.2002 – area dirigenza) garantisce il diritto del pubblico dipendente, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ad essere adeguatamente tutelato qualora si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei suoi confronti, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio. Analoga tutela è prevista per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile davanti alla Corte dei Conti.

Le norme che regolano l'assunzione a carico dell'Ente Locale delle spese legali relative a procedimenti penali, civili e contabili nei confronti dei dipendenti degli Enti Locali, compresi i Segretari Generali, devono ritenersi estensibili, per una giurisprudenza ormai consolidata e per il costante, favorevole orientamento del Ministero dell'Interno anche agli Amministratori, ove si verifichi l'apertura di un procedimento civile, penale e/o contabile, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'assolvimento degli obblighi istituzionali.

Per Amministratori dell'Ente si intende: Il Sindaco, L'Assessore, Il Consigliere Comunale.

Art. 2

Il diritto del dipendente o amministratore dell'Ente Locale all'assistenza processuale non si estende nel caso in cui non si tratti di procedimento promosso contro il dipendente o amministratore, bensì di azione esperita dall'interessato in proprio.

Art. 3

L'Ente non assume alcun onere di difesa per i procedimenti civili, penali e contabili nei confronti di soggetti estranei all'Amministrazione dell'Ente es. componenti commissioni etc. (Parere C. di S. SEz. 1 – 27.2.2002; Cassazione Sez. 1 n. 5914 – 23.4.2002).

Art. 4

L'Amministratore o il dipendente sottoposto a procedimento penale o giudizio contabile o chiamato per responsabilità civile, ha obbligo di darne immediata e tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 5

La comunicazione di cui al precedente art. 4 (da inoltrare, per i soli dipendenti, anche al Settore Personale per gli adempimenti di competenza) dovrà indicare il nominativo del legale di fiducia, ai fini del comune gradimento. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia del decreto che ne dispone il rinvio o dell'atto di citazione a comparire in giudizio.

La mancata comunicazione all'Ente da parte dell'Amministratore o del Dipendente, dell'avvio di un procedimento penale, civile o contabile a proprio carico, nonché la mancata indicazione del nominativo del legale di fiducia, fa venir meno l'obbligo per l'Amministrazione al rimborso delle spese legali sostenute, quand'anche fosse intervenuta una sentenza favorevole di proscioglimento e di assoluzione.

Art. 6

Il Responsabile del Settore Legale, entro i successivi 30 giorni della comunicazione completa di allegati, sottoporrà alla Giunta municipale la proposta di deliberazione e farà conoscere all'interessato il gradimento o meno dell'Amministrazione.

La mancanza di conflitto di interessi, che consente all'Ente la refusione delle spese legali, non può comunque di norma che verificarsi successivamente all'esito del giudizio, non essendo possibile, nella stragrande maggioranza dei procedimenti, che possa essere valutata in astratto ex ante (Cass. Civ. Sez. 1 – 13.12.2000 n. 5724 e n.3.1.2002 n. 54 – Nota Ministero Interno prot. n. 15900/10/B/1/A12.7.2007 e 17.2.2004).

Pertanto, la comunicazione del gradimento del legale nominato non costituisce automatico riconoscimento da parte dell'Ente del pagamento delle spese di giudizio.

E' comunque da ritenersi sussistente il conflitto d'interessi, qualora l'Ente si sia costituito parte civile nel procedimento e/o abbia aperto un procedimento disciplinare.

In tale ipotesi al dipendente e/o amministratore assolto non spetterà alcun rimborso.

Art. 7

La sentenza di proscioglimento per prescrizione o per amnistia o per indulto non dà diritto al rimborso delle spese legali sostenute, così come la sentenza di patteggiamento (ex art. 442 c.p.p.)

Nel giudizio penale conclusosi con decreto di archiviazione deciso dal Giudice Indagini Preliminari, le spese legali sono rimborsabile solamente se si accerti inequivocabilmente, dalla motivazione del provvedimento, l'esclusione di qualsiasi forma di responsabilità dell'Amministratore e Dipendente imputati e la mancanza di conflitto di interessi (Ministero Interno 30.5.2005 prot. n. 15900/10/B/1/A): La mancanza di elementi valutativi non consentirà all'Ente di procedere al rimborso.

Art. 8

La richiesta di rimborso delle spese legali sostenute deve essere avanzata per iscritto, direttamente ed esclusivamente dall'Amministrazione o dal Dipendente, subito dopo la conclusione del procedimento con sentenza passata in giudicato.

In presenza di più capi di imputazione con esiti differenziati, potrà essere richiesto il rimborso delle spese legali sostenute, solamente in relazione a quella parte di parcella che si riferisca ai procedimenti penali conclusi con l'assoluzione dell'imputato con formula piena.

Art. 9

Prima che l'Ente si faccia carico dell'onere delle spese legali ed effettui il rimborso, l'Amministrazione dovrà procedere ad una attenta valutazione dei fatti per come risultanti dalla sentenza, al fine di verificare se sussistano o meno le seguenti essenziali condizioni:

- a) Tutela dei diritti, degli interessi e dell'immagine dell'Ente, attraverso l'accertamento della coincidenza degli interessi fra dipendente/amministratore ed Amministrazione.
- b) La sussistenza dei fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'espletamento dei compiti d'ufficio (dipendente) o all'incarico pubblico (Amministratore). Non è pertanto sufficiente che l'imputato sia prosciolto, occorre che il dipendente sia stato implicato in fatti che si trovino in diretto rapporto con le mansioni svolte e che siano connessi ai doveri d'ufficio.
- c) Carezza di conflitto d'interessi. Deve cioè essere accertata una perfetta coincidenza degli interessi dell'Ente e di quelli facenti capo al dipendente o amministratore, che devono avere agito nell'esclusivo interesse dell'Ente.

Art. 10

L'Amministratore ed il dipendente saranno ammessi al rimborso delle spese legali sostenute per un solo legale e subordinatamente alla presentazione dell'istanza di rimborso alla quale dovranno essere allegate:

- a) Provvedimento giudiziario, in copia autentica, con l'indicazione della data in cui esso è passato in giudicato (irrevocabilità o non impugnabilità della sentenza).
- b) Parcella dettagliata dell'attività svolta dal legale di fiducia, con relativa documentazione (es. copia verbali di udienza, comparse difensive, ecc.)
- c) Fattura regolarmente quietanzata.

Nell'ipotesi in cui il legale abbia assistito più imputati coinvolti nello stesso procedimento, dovrà emettere una sola parcella maggiorata del 20% per ognuna delle parti difese aventi posizioni analoghe, fino al massimo di dieci.

L'Amministrazione Comunale, in caso di mancato accordo preventivo sui compensi, procederà al rimborso delle spese legali entro i parametri minimi di cui al D.M. 140/2012 previsti per ciascun scaglione, sulla base del valore della causa, e per ciascuna fase processuale.

Per i giudizi dinanzi la Corte dei conti, al rimborso delle spese legali si applica l'art. 10 bis, comma 10 legge 248/2005 e, pertanto, la liquidazione va disposta solo "in caso di proscioglimento nel merito" e nei termini indicati in sentenza, escludendo il diritto al rimborso ogniqualvolta vi sia proscioglimento per ragioni di rito o per questioni preliminari al merito e non "nel Merito" vero e proprio (Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale Marche – Sent. n. 236/09).

Art. 11

Per conclusione favorevole del procedimento deve intendersi:

- a) In materia penale: la fattispecie in cui l'Amministratore o il dipendente sia stato prosciolto da ogni addebito ai sensi dell'art. 530 c.p.p.

In ogni caso, la refusione delle spese legali non si ritiene ammissibile senza aver prima accertato (dalla lettura della sentenza) se l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini del Comune e sia imputabile all'Ente stesso, nonché l'insussistenza di un conflitto di interessi valutato non solo sotto il profilo della responsabilità penale, ma anche sotto il profilo disciplinare e amministrativo, per mancanze attinenti al compimento dei doveri d'ufficio.

Ad esempio, la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" non implica l'automatico riconoscimento dell'insussistenza di fatti dannosi per l'erario. (Sent. n. 196/2012 della Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata).

A maggior ragione, una valutazione approfondita ed articolata dalle argomentazioni della sentenza, si impone in caso di una pronuncia di assoluzione per carenza, insufficienza o contraddittorietà della prove, resa ai sensi dell'art. 530 c.p.p. II comma. (Parere n.97/2007 dell'ufficio legislativo e legale della Regione siciliana)

- b) In materia civile: la fattispecie in cui l'Amministrazione o il dipendente venga ritenuto esente da ogni qualsivoglia responsabilità sia contrattuale che extra contrattuale. Non si potrà procedere al rimborso in caso di definizione bonaria giudiziaria o extragiudiziaria della vertenza. La stessa disposizione si applica alle controversie dinanzi al Giudice del Lavoro. Non spetta il rimborso in caso di sentenza che dispone la compensazione delle spese, allorché il dipendente, chiamato in causa dall'Ente, abbia avanzato richiesta di condanna dell'Ente alla rifusione delle spese di lite.

Art. 12

In presenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto, il Responsabile del Settore Legale sottoporà alla Giunta municipale la proposta di deliberazione, che dovrà autorizzare l'imputazione della spesa sul pertinente capitolo di bilancio. In particolare, la fattispecie non è riconducibile alle disposizioni vigenti in materia di "debiti fuori bilancio" derivanti da sentenze esecutive, in quanto il diritto del dipendente/amministratore al rimborso sorge a seguito di sentenza ampiamente assolutoria e sempre che ricorrano gli altri presupposti enunciati, che costituiscono oggetto di valutazione da parte del Comune.

Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla REG.TEC.CONTENZIOSO

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in ordine alla REG.TEC.CONTENZIOSO della Proposta di Deliberazione concernente l'oggetto.

Cefalù, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa COSTANTINO GIUSEPPINA

Cefalù, li

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**
VACCA GIUSEPPA

Verbale fatto e sottoscritto

II SINDACO
LAPUNZINA ROSARIO

L'Assessore Anziano
Dott. Curcio Salvatore

II SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA

Affissa all'Albo Pretorio del Comune il

Defissa il

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991 n.44, é stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal , e che non venne prodotta a questo Ufficio opposizione o reclamo
(Reg. Pub. N.)

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il **30-08-2013** in quanto:

- é stata dichiarata immediatamente esecutiva.
- sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA
